

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 22 luglio 2020

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella SERIE GENERALE sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella SERIE AVVISI E CONCORSI sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 luglio 2020, n. 38.

DPCM 14/7/2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Periodo dal 15/7/2020 al 31/7/2020

Pag. 8

Sezione II

DECRETI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 61.

Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz". Nomina dei componenti di spettanza regionale nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto della Fondazione medesima Pag. 12

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 62.

Legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, art. 6. Nomina del Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell'Umbria Pag. 13

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 63.

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 - Rinnovo Commissione consultiva per la pesca sportiva Pag. 14

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2020, n. 64.

Proroga Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche Pag. 14

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO 26 giugno 2020, n. 38.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MINISTRI 23 MARZO 2013

Eventi alluvionali dell'11, 12 e 13 novembre 2012. D.P.C.M. 23 marzo 2013. Decreto del Commissario delegato 15 ottobre 2013, n. 5 e s.m.i.. Agenzia Forestale Regionale - "Manutenzione ordinaria e straordinaria sul torrente Caina ed affluenti nei comuni di Corciano e Perugia" - Liquidazione saldo pari ad euro 18.060,49 Pag. 16

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 giugno 2020, n. 44.

Risoluzione - "Adozione da parte della Giunta regionale di iniziative ai fini dell'esercizio della funzione di vigilanza e controllo sul Consorzio di Bonifica Tevere-Nera in relazione all'indizione delle elezioni consortili 2020" Pag. 27

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 25 giugno 2020, n. 46.

"Impegno della Giunta regionale ad adottare gli atti amministrativi necessari per disciplinare le attività di enoturismo e di oleoturismo in ambito regionale" Pag. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2020, n. 553.

Prelevamento dal Fondo di riserva per spese impreviste ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011. Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020 Pag. 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 571.

Estensione ai laboratori privati accreditati del test molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con metodica rRT-PCR su tampone oro/rino-faringeo Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 577.

Convenzione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, tra Regione Umbria e Enel Italia s.r.l., finalizzata alla collaborazione negli ambiti di interesse comune sui temi della previsione, prevenzione e gestione dei rischi naturali ed antropici di Protezione civile Pag. 44

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 583.

Variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011. Rimodulazione fondi iscritti nel triennio Pag. 55

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 586.

P.S.R. 2014-2020 - sottomisura 4.1 e 4.2 - Riassegnazione dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 1315/2018
Pag. 62

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 587.

Reg. (UE) n. 1308/2013 - Reg. (UE) n. 2016/1149 - Reg. (UE) 2016/1150. D.M. n. 1188 del 21 febbraio 2019. OCM Vino - Programma nazionale di sostegno del settore vino. Attuazione di misure urgenti per il sostegno delle aziende vitivinicole con aiuti alla distillazione di vini non a denominazione di origine Pag. 64

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO, FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 giugno 2020, n. 5599.

Variazioni di bilancio di previsione 2020-2022, esercizio 2020, per utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione 2019 Pag. 66

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE - SERVIZIO PREVENZIONE, SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 30 giugno 2020, n. 5670.

Ditta Tartufi Jimmy srl con sede legale e stabilimento in via dei Tigli n. 16 - Pietralunga (PG) - Revoca riconoscimento (U7W48) rilasciato ai sensi Reg. CE n. 853/2004 Pag. 80

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 7 luglio 2020, n. 5936.

Ricostituzione Commissione per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui al regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2 Pag. 81

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 luglio 2020, n. 5938.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Legge regionale n. 28/01 anno 2020. Richiesta di valutazione di incidenza per il progetto ricadente nel comune di Assisi, localizzato nel sito Natura 2000, SIC 5210023 - Colli Selvalonga il Monte (Assisi)". Proponente AFOR - Compartimento 3 Valtopina Pag. 82

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 7 luglio 2020, n. 5939.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "L.R. n. 28/01 anno 2020 - Interventi di prevenzione e rischio idrogeologico - Regimazione delle acque meteoriche - Interventi sulla viabilità - Comuni di Assisi e Spello - Demanio del Monte Subasio Calcinaro - Costa Trex (Progetto 2) Armezzano (Progetto 3)" - Proponente AFOR Pag. 83

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 luglio 2020, n. 5980.

VALLE UMBRA SERVIZI S.p.A. - Installazione sita in loc. Casone, Comune di Foligno. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 14416 del 28 dicembre 2017 e n. 13925 del 19 dicembre 2018. Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006. Approvazione Pag. 84

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO POLITICHE INDUSTRIALI, RAPPORTI CON LE IMPRESE MULTINAZIONALI. SVILUPPO DELLE IMPRESE, START UP E CREAZIONE D'IMPRESA, COMMERCIO E ARTIGIANATO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 luglio 2020, n. 5982.

POR Umbria FSE 2014-2020. Asse I "Occupazione" - Priorità di investimento 8.1 - R.A. 8.5 - Azione 8.5.3 - Intervento specifico 8.5.3.2. Priorità di investimento 8.2 - R.A. 8.1 - Azione 8.1.7 - Intervento specifico 8.1.7.2. Scheda GE.O 6.1.2.2 - "Creazione di impresa ed autoimpiego-Incentivi allo start-up di impresa mediante assistenza rimborsabile". Avviso: "Presentazione di progetti imprenditoriali realizzati da soggetti già beneficiari di interventi del "Pacchetto Giovani e Adulti nell'ambito di Umbriattiva 2018". Chiusura del termine per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni Pag. 85

DIREZIONE REGIONALE RISORSE, PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO - SERVIZIO BILANCIO, FINANZA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 luglio 2020, n. 5990.

Prelevamento dal Fondo di Riserva per spese obbligatorie ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011 Pag. 87

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 luglio 2020, n. 5996.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art.13 - "L.R. n. 28/01 anno 2020 - Interventi di prevenzione e rischio idrogeologico- regimazione delle acque meteoriche - Interventi sulla viabilità - Comuni di Spello - Demanio del Monte Subasio Zona lato Spello (Progetto 4) " - Proponente AFOR

Pag. 94

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 8 luglio 2020, n. 5997.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Realizzazione dell'azienda faunistico venatoria tramite ampliamento dei confini dell'azienda agri turistico venatoria - Castel Rigone". Propone: Azienda Agricola Moretti Società Agricola Semplice Pag. 95

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 9 luglio 2020, n. 6025.

P.S.R. della Regione Umbria 2014/2020, Misura 11. Determinazioni afferenti le domande di pagamento annualità 2020 di cui alle D.D. n. 4123/2020 e n. 5053/2020 Pag. 96

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2020, n. 6072.

Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 6 - sottomisura 6.4 - Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole. Tipologia di intervento 6.4.3 "Sostegno creazione/sviluppo imprese extra-agricole settori commerciale - artigianale - turistico - servizio - innovazione tecnologica. Approvazione graduatoria delle domande ammesse a finanziamento e concessione contributo. Importo totale contributo € 1.543.427,56 Pag. 98

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2020, n. 6082.

Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, artt. 65 e 66 relativi alla registrazione degli operatori professionali nel RUOP, artt. da 78 a 95 relativi al passaporto delle piante e all'autorizzazione al suo rilascio. Revoca Registrazione al RUOP della Regione Umbria alla ditta Sensimilla soc. agr. semplice P.I. 03591620541 codice IT-10-0129. Registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) della Regione Umbria e autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante alla ditta Wannabis soc. agr. a r.l. di Perugia (PG) P.I. 03705220543 codice IT-10-0282 Pag. 104

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE, SERVIZI FITOSANITARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 luglio 2020, n. 6085.

Disciplinare di produzione integrata della Regione Umbria. Sezione "Difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti. Annualità 2019-2020". Concessione deroga territoriale per utilizzo prodotti fitosanitari Benevia 2020 e/o Affirm per il controllo delle Nottue fogliari del tabacco Pag. 109

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 luglio 2020, n. 6126.

Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13639. Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.2 - tipologia d'intervento 4.2.1 "Sostegno agli investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli". Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno Pag. 110

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 luglio 2020, n. 6127.

Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13683: "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 6, sottomisura 6.1, tipologia di intervento 6.1.1. "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori". Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno Pag. 112

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO SVILUPPO DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLE FILIERE AGROALIMENTARI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 luglio 2020, n. 6128.

Determinazione dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 13679: "Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti ai sensi del PSR per l'Umbria 2014/2020, Misura 4, sottomisura 4.1 - "Sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle aziende agricole". Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di sostegno Pag. 114

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE - SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI E FAUNISTICA-VENATORIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 luglio 2020, n. 6153.

Valutazione di Incidenza - Direttiva n. 92/43/CEE; D.P.R. n. 357/1997 e s.m. e i.; L.R. n. 1/2015, art. 13 - "Estensione della rete di distribuzione gas metano in loc. Brufa - Collestrada". Proponente: 2i Rete Gas S.p.A. . . . Pag. 116

PROVVEDIMENTI E DISPOSIZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Schema di accordo per l'utilizzo di graduatoria concorsuale Pag. 117

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
PERUGIA

Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali. Approvato con deliberazione n. 19 del 9 luglio 2020
Pag. 119

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione dell'estratto della D.G.R. 3 giugno 2020, n. 443 avente ad oggetto: "Commissione regionale per la radioprotezione: nomina dei componenti esperti ai sensi dell'art. 131, commi 2a, 2b, 2c e 2d, della legge regionale n. 11/2015. Invito alla manifestazione di interesse da parte di professionisti in possesso dei requisiti, di studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative vigenti. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Generale n. 49 del 17 giugno 2020) Pag. 126

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2020, n. 6.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale).

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2020, n. 7.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)).

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2020, n. 4.

Modificazione al regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private).

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2020, n. 39.

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Riavvio di attività attualmente sospese.

Supplemento ordinario n. 3 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. 565.

"Disposizioni per l'esecuzione dei test sierologici per COVID-19 nei laboratori privati" e "Indicazioni per l'esecuzione dei test sierologici per SARS-CoV-2 in ambito lavorativo": approvazione.

Supplemento ordinario n. 4 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. **566**.

Attivazione di servizi di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione regionale Salute e welfare da parte di Umbria Salute e Servizi S.C. a R.L.. Approvazione disciplinare.

Supplemento ordinario n. 5 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. **567**.

Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022. Rep. atti 16/CSR del 20 febbraio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. **568**.

Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione del "Piano nazionale d'emergenza per alimenti e mangimi", in attuazione dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 2017/625 e dell'articolo 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019 - Rep. atti n. 61/CSR 8 aprile 2020.

Supplemento ordinario n. 6 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. **570**.

Emergenza COVID-19 le strategie diagnostiche per la fase 3.

Supplemento ordinario n. 7 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. **572**.

Tariffario regionale delle prestazioni rese nell'interesse di soggetti privati in materia di prevenzione, sanità pubblica, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, di cui alla D.G.R. 143 del 20 febbraio 2013 e ss.mm.ii.- Integrazione.

Supplemento ordinario n. 8 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. **573**.

Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria degli elenchi nominativi del personale dipendente del Servizio Sanitario Regionale risultante alla data del 31 dicembre 2019.

Supplemento ordinario n. 9 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 62 del 22 luglio 2020.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2020, n. **585**.

Regolamento (UE) 1306/2013 - Decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 2588 del 10 marzo 2020, applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comunitaria (PAC) nella Regione Umbria per l'annualità 2020.

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
PERUGIA

Regolamento interno del Consiglio delle Autonomie Locali. Approvato con deliberazione n. 19 del 9 luglio 2020.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Sede
- Art. 3 Pubblicità e trasparenza

CAPO II - ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEI SUOI MEMBRI

- Art. 4 Organi interni
- Art. 5 Attribuzioni del Presidente
- Art. 6 Attribuzioni dei Vicepresidenti
- Art. 7 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

CAPO III - FUNZIONAMENTO

- Art. 8 Riunioni del CAL
- Art. 9 Convocazione delle sedute del CAL ed espressione del parere in via d'urgenza
- Art. 10 Validità delle sedute e delle deliberazioni del CAL
- Art. 11 Verbale delle sedute del CAL
- Art. 12 Sedute dell'Ufficio di Presidenza del CAL
- Art. 13 Istruttoria degli atti
- Art. 14 Iniziativa legislativa
- Art. 15 Deleghe
- Art. 16 Presa d'atto e Pareri del CAL
- Art. 17 Articolazioni funzionali

CAPO IV - RIMBORSI SPESE

- Art. 18 Trasferta
- Art. 19 Missioni e incarichi
- Art. 20 Uso del mezzo di trasporto
- Art. 21 Rimborso delle spese di viaggio
- Art. 22 Rimborso delle spese di soggiorno
- Art. 23 Missioni ed incarichi all'estero
- Art. 24 Modalità di rimborso delle spese

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 25 Approvazione del regolamento interno
- Art. 26 Entrata in vigore
- Art. 27 Norma di rinvio

CAPO I
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Art.1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto della Regione Umbria e dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del consiglio delle Autonomie locali), disciplina le modalità di funzionamento, le procedure di organizzazione dei lavori e le articolazioni funzionali del Consiglio delle Autonomie locali, di seguito denominato CAL.

Art. 2 (Sede)

1. Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria e vi si riunisce normalmente. Su decisione motivata dell'Ufficio di Presidenza del CAL e in presenza di specifiche esigenze, le sedute del CAL possono avere luogo presso una sede di consiglio provinciale o comunale o, eccezionalmente, anche in altra sede.

Art. 3 (Pubblicità e trasparenza)

1. Le convocazioni e gli atti di competenza del CAL sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nell'area web dedicata al CAL, in osservanza delle previsioni di legge e del presente regolamento.

2. Sono altresì rese disponibili, all'interno dell'area web di cui al comma 1, informazioni sulla composizione del CAL nonché sull'attività svolta dal CAL e sono pubblicate le presenze di ogni componente alle sedute del CAL.

CAPO II

(Attribuzioni dell'ufficio di presidenza e dei suoi membri)

Art. 4 (Organi interni)

1. Sono organi interni del CAL:

- a) il Presidente;
- b) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da due Vicepresidenti.

2. Nella seduta di insediamento il CAL elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due Vicepresidenti, con voto limitato a uno. L'elezione avviene con due distinte votazioni.

3. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa ed è presieduta dal componente del CAL più anziano d'età fino all'elezione del Presidente del medesimo CAL.

Art. 5 (Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza politica del CAL, ne organizza e ne coordina l'attività nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto regionale, dalla L.R. n. 20/2008 e dal presente regolamento.

2. Il Presidente in particolare:

- a) convoca le sedute del CAL e ne formula l'ordine del giorno, che trasmette anche al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa;
- b) presiede le sedute del CAL;
- c) convoca e presiede le sedute dell'Ufficio di Presidenza;
- d) dirige e modera la discussione nelle sedute, concede la facoltà di parola, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato;
- e) sottoscrive i verbali delle sedute nonché gli atti contenenti i pareri e le proposte e ne dispone la trasmissione agli organi competenti;
- f) cura i rapporti con il Presidente dell'Assemblea legislativa e le Commissioni consiliari, in particolare ai fini della programmazione dei lavori del CAL;
- g) cura i rapporti con il Presidente della Giunta regionale e con la Giunta regionale, in particolare ai fini della programmazione dei lavori del CAL;
- h) cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e con i rappresentanti di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche, nonché con le associazioni rappresentative delle autonomie locali;
- i) indirizza l'attività del personale della struttura di supporto di cui all'articolo 12 della L.R. n. 20/2008, in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza;
- j) individua, per ogni singolo atto da esaminare, uno o più consiglieri relatori, responsabili dell'istruttoria degli atti da sottoporre all'esame del CAL;
- l) esercita ogni altro potere attribuitogli dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 6 (Attribuzioni dei Vicepresidenti)

1. I Vicepresidenti collaborano con il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultimo.

2. I Vicepresidenti svolgono le funzioni che il Presidente intende delegargli per un tempo determinato.

3. Ciascun Vicepresidente sostituisce, in base a specifica delega ricevuta, il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso. In assenza di delega, la sostituzione è effettuata dal Vicepresidente più anziano di età.

Art. 7 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza:

- a) stabilisce la programmazione delle sedute e coadiuva il Presidente nella formulazione dell'ordine del giorno delle sedute;
- b) coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'attività del CAL;
- c) esamina le questioni ad esso sottoposte dal Presidente, comprese quelle attinenti all'interpretazione del regolamento;
- d) predispone annualmente, entro il mese di gennaio, un rapporto sull'attività svolta e sulle spese sostenute nell'anno precedente, nonché la proposta di rendiconto finanziario, che vengono sottoposti al CAL per l'approvazione, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera h), della l.r. n. 20/2008;
- e) predispone annualmente, entro il mese di marzo, la proposta di programma di attività con l'indicazione del fabbisogno finanziario presunto riferito al triennio successivo che sottopone al CAL per l'approvazione ai fini di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera h-bis), della L.R. n. 20/2008;
- f) esprime parere obbligatorio su atti urgenti nei casi previsti all'articolo 9, comma 8;
- g) collabora con il Presidente per indirizzare l'attività della struttura di supporto di cui all'articolo 12 della l.r. n. 20/2008.

CAPO III
(FUNZIONAMENTO)

Art. 8 (Riunioni del CAL)

1. Il CAL si riunisce, oltre che per l'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti ai sensi dell'articolo 9 della l.r. n. 20/2008, nei seguenti casi:

- a) per l'approvazione del regolamento interno di cui all'articolo 28, comma 3, dello Statuto regionale e delle eventuali modifiche ed integrazioni;
- b) per l'espressione di pareri di cui alla L.R. n. 20/2008;
- c) per la formulazione di proposte e osservazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. n. 20/2008;
- d) quando lo richieda un quarto dei consiglieri assegnati;
- e) per ogni altra questione demandata dalle leggi e dai regolamenti al CAL.

Art. 9 (Convocazione delle sedute del CAL ed espressione del parere in via d'urgenza)

1. Il CAL è convocato dal Presidente avvalendosi della struttura di supporto al CAL di cui all'articolo 12 della l.r. n. 20/2008. L'avviso di convocazione indica il giorno della seduta, la data, l'ora ed il luogo della stessa nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione è comunicato ai componenti del CAL, per via telematica, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta, nonché, ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), anche al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa.

3. L'ordine del giorno della seduta reca, per ogni richiesta di parere iscritta, l'indicazione del consigliere o dei consiglieri relatori di cui all'articolo 5, comma 2, lettera j).

4. Ai lavori del CAL possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale.

5. Il CAL può invitare alle riunioni gli assessori e i consiglieri regionali competenti per le materie cui afferiscono gli atti all'ordine del giorno della seduta.

6. Possono altresì essere invitati dal Presidente, a seconda delle questioni poste all'ordine del giorno, i rappresentanti delle associazioni delle autonomie locali, dei consorzi tra enti locali, delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali, sociali, dell'Università e delle Istituzioni scolastiche.

7. Nel caso in cui il Presidente dell'Assemblea legislativa o il Presidente della Giunta decidano di avvalersi, nella richiesta di parere al CAL, della riduzione dei tempi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5 della L.R. n. 20/2008, il Presidente del CAL può convocare la seduta del CAL con un preavviso ridotto rispetto al termine di cui al comma 2 del presente articolo, comunque non inferiore a 48 ore prima della seduta.

8. Nei casi di urgenza di cui al comma 7 oppure ove ricorra l'ipotesi di rinnovo del CAL a seguito di elezioni amministrative che coinvolgano oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione, il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, decide se il parere obbligatorio va reso dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della l.r. n. 20/2008.

Art. 10 (Validità delle sedute e delle deliberazioni del CAL)

1. Il CAL si riunisce validamente in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti e

in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può essere prevista nell'avviso di convocazione, per il caso in cui non sia stato raggiunto il numero legale nella prima convocazione, per un'ora dopo rispetto a quella fissata per la prima convocazione.

2. Il voto è palese e si esprime per alzata di mano, salvo quanto previsto al comma 3.
3. Si ricorre allo scrutinio segreto quando richiesto da almeno un quinto dei componenti del CAL presenti alla seduta.
4. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.
5. Prima di ogni deliberazione ciascun membro può richiedere la verifica del numero legale, che è disposta da chi presiede la seduta del CAL.
6. Le sedute del CAL sono pubbliche. Su richiesta motivata dell'Ufficio di Presidenza del CAL o di un quinto dei componenti del CAL, il CAL stesso può deliberare di riunirsi in una seduta non pubblica.

Art. 11 (Verbale delle sedute del CAL)

1. Di ogni seduta del CAL viene redatto il verbale, a cura della struttura di supporto al CAL di cui all'articolo 12 della l.r. n. 20/2008.
2. Il verbale deve contenere il luogo, la data e l'orario di inizio e di fine della seduta, l'indicazione nominativa dei presenti, gli argomenti oggetto della discussione, gli atti approvati, gli esiti delle votazioni, le deliberazioni assunte ed ogni elemento utile ai fini una esaustiva documentazione della seduta.
3. Ciascun componente del CAL può chiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.
4. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, è depositato presso la segreteria della struttura di cui al comma 1 almeno due giorni prima della seduta di successiva e in assenza di osservazioni è approvato senza votazione in detta seduta.

Art. 12 (Sedute dell'Ufficio di Presidenza del CAL)

1. L'Ufficio di Presidenza si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente. La convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno di seduta è inviata all'indirizzo di posta elettronica di ciascun componente dell'Ufficio di Presidenza e per conoscenza agli altri consiglieri del CAL.
2. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono validamente costituite con la presenza di tutti e tre i componenti.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.
4. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza di norma non sono pubbliche. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni in relazione alle materie trattate.
5. L'Ufficio di Presidenza, al fine di agevolare lo svolgimento delle sedute, può prevedere modalità di riunione e di consultazione *on line*.
6. Delle sedute dell'Ufficio di Presidenza è redatto, a cura della struttura di supporto al CAL di cui all'articolo 12 della l.r. n. 20/2008, verbale sintetico, che dà conto dei presenti, dei temi trattati e delle eventuali decisioni assunte.
7. Ciascun componente può chiedere che vengano messe a verbale osservazioni o indicazioni specifiche in merito agli argomenti trattati.
8. I verbali, firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante, sono sottoposti all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza nella seduta successiva e trasmessi, mediante posta elettronica, a tutti i componenti del CAL.

Art. 13 (Istruttoria degli atti)

1. Ai fini dell'espressione dei pareri, il Presidente del CAL assegna, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera j), l'atto da esaminare ad uno o più consiglieri relatori, che illustrano l'argomento e formulano proposte in merito al parere da deliberare durante la seduta del CAL.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 9, commi 7 e 8, il compito di consigliere relatore di cui al comma 1 è svolto dal Presidente.
3. Il consigliere relatore nella sua attività è coadiuvato dalla struttura di supporto di cui all'articolo 12 della l.r. n. 20/2008, e può utilizzare eventuali osservazioni a lui rimesse dagli altri componenti del CAL.

Art. 14 (Iniziativa legislativa)

1. Il CAL esercita, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto regionale, l'iniziativa delle leggi regionali, approvando proposte redatte in articoli ed accompagnate dalle relazioni secondo quanto stabilito dal regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. Il Presidente del CAL nomina il relatore della proposta di legge incaricato di illustrarla alle competenti commissioni dell'Assemblea legislativa, secondo le disposizioni del Regolamento interno della stessa.

Art. 15 (Deleghe)

1. I membri di diritto del CAL possono delegare di volta in volta o in via permanente membri delle rispettive giunte a rappresentarli nelle singole sedute del CAL, anche ai fini dell'espressione del voto, in ragione della materia da trattare.

2. Le deleghe sono trasmesse al Presidente del CAL, tramite posta elettronica, almeno un giorno prima della seduta convocata oppure sono presentate allo stesso Presidente, in forma scritta, prima dell'inizio della seduta. Il Presidente ne dà comunicazione all'inizio della seduta.

3. La delega non può essere effettuata per le funzioni di Presidente e Vicepresidente del CAL e non è consentita per i componenti elettivi del CAL.

4. Non è possibile che uno stesso delegato sostituisca più componenti del CAL.

Art.16 (Presenza d'atto e Pareri del CAL)

1. Il CAL con propria deliberazione può prendere atto dei documenti sottoposti al suo esame. La presa d'atto è una mera attestazione circa l'esistenza di un atto del quale si è ascoltata la relazione illustrativa senza esprimere un voto e quindi non costituisce un parere. La deliberazione di presa d'atto in luogo dell'espressione del parere è trasmessa all'organo competente per la prosecuzione dell'iter procedurale.

2. I pareri del CAL sono redatti in forma scritta secondo una delle seguenti formule:

- a) parere favorevole;
- b) parere contrario;
- c) parere favorevole con osservazioni e raccomandazioni;
- d) parere favorevole condizionatamente a modifiche all'atto esaminato, specificatamente formulate.

Art. 17 (Articolazioni funzionali)

1. Il CAL su atti di particolare complessità, ed in ogni caso qualora lo ritenga opportuno, può deliberare l'istituzione di articolazioni funzionali quali gruppi di lavoro tecnici, politici o misti per l'approfondimento delle tematiche affrontate.

2. Di ogni seduta degli organismi di cui al comma 1 viene redatto un sintetico verbale a cura della struttura di supporto al CAL di cui all'articolo 12 della l.r. n. 20/2008.

CAPO IV

RIMBORSI SPESE

Art. 18 (Trasferta)

1. Costituisce trasferta l'attività svolta in adempimento degli incarichi di Presidente, Vicepresidente e di componente del CAL che comporta lo spostamento dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza, oppure dalla residenza del soggetto interessato, alla sede legale del CAL e il rientro.

2. Al Presidente, ai due Vicepresidenti e ai componenti del CAL che risiedono fuori del capoluogo di regione, spetta il rimborso delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, per partecipare, presso la sede legale del CAL, alle sedute del CAL, delle articolazioni funzionali e dell'Ufficio di Presidenza.

3. Sono rimborsabili le spese di trasferta anche quando le sedute del CAL si tengono, ai sensi dell'articolo 2, secondo periodo, in una sede che non è quella presso l'Assemblea legislativa, qualora tale sede sia diversa dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza oppure ricada in un comune diverso da quello di residenza del soggetto interessato.

4. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza che risiedono fuori del capoluogo di regione spetta altresì il rimborso delle spese di trasferta, effettivamente sostenute e documentate, per la partecipazione a incontri e riunioni legati alle attività del CAL che si tengono presso la sede legale del CAL stesso. Gli incontri e le riunioni devono risultare formalmente convocati e vanno comunicati sempre alla struttura di supporto al CAL che attesta le presenze.

5. Le spese rimborsabili di trasferta sono le spese di viaggio di cui all'articolo 21.

Art. 19 (Missioni e incarichi)

1. Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per missioni e incarichi per conto del CAL nella misura prevista per le missioni dei dirigenti dell'Assemblea legislativa.

2. I Vicepresidenti possono recarsi in missione nell'ambito del territorio nazionale previa apposita autorizzazione del Presidente del CAL. Sono autorizzate missioni per motivi relativi all'esercizio delle funzioni istituzionali svolte nell'interesse del CAL.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2, deve essere presentata al Presidente del CAL dal Vicepresidente, richiesta scritta su apposito modulo (Allegato A), adeguatamente motivata, specificando la finalità istituzionale, l'oggetto, il luogo e la durata della missione, nonché il mezzo di trasporto utilizzato.

4. Il Presidente del CAL può recarsi in missione nell'ambito del territorio nazionale senza necessità di apposita autorizzazione, presentando al dirigente della struttura amministrativa dell'Assemblea legislativa competente per l'assistenza tecnico-contabile del CAL, una comunicazione indicante il luogo, la durata e la finalità della missione, nonché il mezzo di trasporto utilizzato.

5. Le spese rimborsabili, per lo svolgimento di missioni sono le spese di viaggio di cui all'articolo 21 e le spese di soggiorno di cui all'articolo 22.

6. Ai fini della disciplina applicabile, anche rispetto alle spese, sono ricompresi tra le missioni anche gli incarichi per conto del CAL di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della l.r. n. 20/2008.

Art. 20 (Uso del mezzo di trasporto)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il Presidente, i due Vicepresidenti e i componenti del CAL devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto pubblici per le trasferte, le missioni o gli incarichi per conto del CAL.

2. È consentito, per gli spostamenti ai fini del comma 1, l'utilizzo del mezzo di trasporto personale:

- a) quando non sussiste l'alternativa del mezzo di trasporto pubblico;
- b) quando l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico non sia idoneo a consentire il rispetto degli orari prefissati o degli adempimenti connessi allo svolgimento della funzione;
- c) quando l'uso del mezzo di trasporto personale risulta economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto pubblico, ad esempio garantendo un rientro più rapido o consentendo di evitare pernottamenti.

Art. 21 (Rimborso delle spese di viaggio)

1. Le spese di viaggio per le quali è dovuto il rimborso sono le seguenti:

- a) in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico (treno, aereo, nave e altri mezzi di trasporto extraurbano):
 - 1) rimborso del biglietto, ivi compreso il costo della prenotazione ove prevista, in prima classe o equivalente;
 - 2) rimborso della spesa taxi e di altri mezzi di trasporto urbani, purché adeguatamente motivata e documentata. In particolare, è motivato l'utilizzo del taxi solo per collegamenti tra stazioni ferroviarie, autolinee ed aeroporti, con alberghi e uffici se non coperti da mezzi pubblici o se i correlati tempi di trasferimento non consentono di raggiungere i luoghi di riunione in tempo utile;
 - 3) rimborso del biglietto aereo di classe economica. L'uso del mezzo aereo è consentito qualora sia l'unico mezzo utilizzabile per raggiungere il luogo della missione, ovvero, quando vi siano più mezzi alternativi, se la sua utilizzazione è giustificata dalla necessità di rispettare orari prefissati per l'impegno al quale la missione è finalizzata;
- b) in caso di utilizzo del mezzo di trasporto personale:
 - 1) rimborso della spesa corrispondente al costo di un quinto del prezzo di un litro di carburante, secondo i prezzi medi nazionali mensili indicati dal Ministero dello Sviluppo economico, per i chilometri percorsi;
 - 2) rimborso della spesa per il pagamento del pedaggio autostradale;
 - 3) rimborso della spesa per il pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo di trasporto personale.

Art. 22 (Rimborso delle spese di soggiorno)

1. Nei casi previsti dall'articolo 19, sono rimborsabili, nei limiti stabiliti per le missioni dei dirigenti dell'Assemblea legislativa, le spese di soggiorno comprensive delle spese di pernottamento e delle spese di consumazione dei pasti intesi solo come pranzo e cena, effettivamente sostenute e documentate.

Art. 23 (Missioni ed incarichi all'estero)

1. Nel caso di missioni e incarichi per conto del CAL da svolgersi al di fuori del territorio nazionale, nell'ambito di attività o iniziative che vedono coinvolto il CAL, l'autorizzazione viene concessa mediante la medesima deliberazione del CAL con cui è approvata l'iniziativa.

Art. 24 (Modalità di rimborso delle spese)

1. Per ottenere il rimborso delle spese il soggetto interessato, nella sua qualità di Presidente, di Vicepresidente o di componente del CAL, deve presentare, alla struttura competente per l'assistenza tecnico-contabile al CAL, richiesta scritta di rimborso delle spese allegando la documentazione giustificativa. In particolare:

- a) per il pernottamento: è richiesta la presentazione della ricevuta o della fattura;
- b) per i mezzi di trasporto pubblici urbani ed extraurbani: è richiesta la presentazione del biglietto originale oppure della ricevuta o della fattura;

c) per il mezzo di trasporto personale: apposita dichiarazione sottoscritta in cui risultino indicate le date dei singoli viaggi compiuti e i chilometri percorsi di volta in volta;

d) per i pasti: è richiesta la presentazione della ricevuta o fattura. Il rimborso è limitato ad un solo coperto.

e) per il parcheggio o custodia del mezzo di trasporto personale: è richiesta la presentazione della ricevuta o fattura;

f) per il pedaggio autostradale: è richiesta la presentazione della ricevuta di pagamento con l'indicazione dell'orario e del tratto percorso o l'estratto conto del periodo interessato, in caso di utilizzo del sistema TELEPASS;

g) per il Taxi: è richiesta la presentazione della ricevuta o fattura, la data del servizio e il tragitto.

2. Tutta la documentazione fiscale presentata per il rimborso deve essere coerente per ubicazione, data e ora, con la trasferta o missione effettuata.

3. Qualora il soggetto interessato al rimborso non trasmetta all'ufficio competente la documentazione entro un mese dall'avvenuta trasferta/missione, il rimborso non potrà essere concesso.

4. Il soggetto interessato di cui al comma 1, contestualmente alla presentazione della richiesta di rimborso, dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale attesta di non aver presentato ad altri enti domanda di rimborso per i medesimi spostamenti, che la richiesta formulata è coerente con le previsioni del regolamento e che la spesa è stata sostenuta nell'esercizio del proprio mandato ed autorizzata nei casi previsti dal presente regolamento.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 (Approvazione del regolamento interno)

1. Il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali è approvato ai sensi dell'articolo 28, comma 3, dello Statuto regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Umbria.

2. Il regolamento interno nonché le modifiche ed integrazioni allo stesso regolamento sono preadottate dal CAL con deliberazione che viene trasmessa a cura del Presidente del CAL al Presidente dell'Assemblea legislativa, affinché la Commissione consiliare competente possa formulare eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della l.r. n. 20/2008, nei termini previsti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Decorsi detti termini il CAL può procedere all'approvazione del regolamento o delle modifiche e integrazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione.

Art. 26 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Umbria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

4. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali della Regione Umbria, approvato con deliberazione del CAL del 28 gennaio 2016, è abrogato.

Art. 27 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

RETTIFICHE

Avvertenze: L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione dell'estratto della D.G.R. 3 giugno 2020, n. 443 avente ad oggetto: "Commissione regionale per la radioprotezione: nomina dei componenti esperti ai sensi dell'art. 131, commi 2a, 2b, 2c e 2d, della legge regionale n. 11/2015. Invito alla manifestazione di interesse da parte di professionisti in possesso dei requisiti, di studio e professionali, conformi alle disposizioni legislative vigenti. (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale Serie Generale n. 49 del 17 giugno 2020).

Con riferimento alla pubblicazione dell'estratto suindicato si fa presente che il numero del Bollettino Ufficiale Serie Avvisi e Concorsi dove è pubblicata per intero la D.G.R. n. 443 del 3 giugno 2020 è il n. **31** e non il n. 30 come erroneamente indicato.